



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese
Il Presidente

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII Legislatura

Commissioni Riunite

V - Commissione Bilancio

VI – Commissione Finanze e Tesoro

Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge S. 1994

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 3 novembre 2020



Confederazione AEPI
Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email segreteria@confederazioneaepi.it | PEC confederazioneaepi@pec.it | Web www.confederazioneaepi.it



Indice

Premessa..... 2

Emendamento n.1

Articolo 12 – Ammortizzatori sociali 4

Emendamento n.2

Articolo 12 – Attualizzazione temporale della presenza in organico..... 6

Emendamento n.3

Articolo 12 – Contraddizione in termini 7

Emendamento n.4

Articolo 14 – Fondo ISEE 9

Emendamento n.5

Articolo 14 – Fondo Patronati 10



PREMESSA

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, oggetto del presente disegno di legge di conversione, si pone in continuità con le precedenti disposizioni di contrasto alla congiuntura economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le misure introdotte sono sicuramente apprezzabili, ma non sufficienti. La lettura del testo trasmette chiaramente la natura e la *ratio* di un intervento legislativo che nasce con lo scopo di fornire un supporto immediato ai settori colpiti dalle nuove restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020, pur tralasciando quei settori che fanno parte dell'indotto economico nonché quei settori economici che risultano strumentali per l'attuazione dei piani di aiuto e l'erogazione delle misure socio-economiche.

Appare ben chiaro che l'attuale situazione di emergenza sanitaria prelude ad un ulteriore DPCM con misure più restrittive e di conseguenza all'emanazione di un nuovo decreto-legge che superi o, perlomeno, integri quello oggetto del presente disegno di legge, intensificando ed individuando nuovi settori destinatari degli aiuti di Stato.

Al fine di contribuire fattivamente ai lavori parlamentari, di seguito si forniscono alcune proposte emendative.

Deferenti saluti.

Il Presidente

Mino Dinoi

Ufficio Legislativo AEPI

Giovanni Malinconico

**Commissione Tecnica
CCNL**

Patrizia Gabellone

**Commissione Tecnica
Fiscaltà e Tributi**

Celestino Bottoni



Emendamento n.1

Articolo 12

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al terzo periodo, le parole << *la durata massima* >> sono sostituite dalle seguenti << *la misura integrativa* >>;
- b) All'ultimo periodo, le parole << *I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.* >> sono soppresse.

Relazione

Le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non si pongono in continuità temporale di prolungamento degli ammortizzatori sociali di natura emergenziale da COVID-19 già previsti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per il periodo 12 luglio - 31 dicembre 2020, nonostante sia stato varato il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 che impone chiusure o forti limitazioni di numerose attività e settori produttivi.

La metodologia adottata si sovrappone temporalmente alle misure già in atto (9 settimane senza oneri + ulteriori 9 settimane con contributo addizionale) per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e crea un severo limite e pregiudizio a moltissime aziende, vieppiù se rientranti nelle attività codificate nel sopra richiamato D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

In tal senso, risultano maggiormente penalizzate proprio le aziende che si sono impegnate nella riapertura delle attività, sostenendo anche costosi interventi per gli adeguamenti ai protocolli di sanificazione e distanziamento, non facendo uso delle misure di integrazione previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.

Prima dell'adozione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, tali aziende avrebbero conservato la possibilità di accesso all'ammortizzatore sociale per ben 18 settimane, di cui le prime nove senza oneri aggiuntivi.

Con l'introduzione di detto decreto-legge 137/2020, le stesse aziende sono ammesse alla nuova misura di sole 6 settimane con oneri addizionali mutuati in rapporto alla riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del 2019, a



condizione di avere interamente fruito delle 18 settimane previste dall'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero di essere aziende destinatarie delle limitazioni rubricate nel D.P.C.M. 24-10-2020.

Tale impostazione arreca gravissimo pregiudizio ai lavoratori ed alle aziende che abbiano ripreso l'attività dallo scorso luglio senza accesso agli ammortizzatori sociali, aziende cui viene pregiudicato totalmente l'accesso sia alle misure previgenti di cui al decreto-legge 104/2020, sia alle novellate di cui al presente decreto-legge 137/2020.

La presente proposta emendativa elimina la sovrapposizione temporale dei periodi di integrazione salariale ed il relativo effetto assorbente a danno e pregiudizio, in particolar modo, delle aziende virtuose.



Emendamento n.2

Articolo 12

Dopo il comma 1, viene inserito il seguente:

<<

1-bis.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 24 ottobre 2020.

>>.

Relazione

La presente disposizione emendativa propone l'attualizzazione temporale della presenza dei dipendenti in organico alla data di emanazione del DPCM 24 ottobre 2020.



Emendamento n.3

Articolo 12

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<

15. I datori di lavoro privati titolati alla richiesta di esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono accedere agli ammortizzatori sociali di cui al presente articolo con contestuale rinuncia alla frazione di esonero afferente al periodo di richiesta dei trattamenti emergenziali di integrazione salariale.

>>

Relazione

Da un'approfondita analisi del quadro legislativo s'evince l'assenza, ad oggi, del provvedimento di concessione della Commissione Europea e, conseguentemente, l'assenza di procedure e iter documentale per la manifestazione di richiesta datoriale dell'esonero contributivo all'Inps (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104). Ciò ha determinato l'impossibilità oggettiva per le aziende di poter efficacemente avviare la richiesta di esonero contributivo. Anche la stessa Inps, nella circolare n. 105 del 18.09.2020, rinvia a successive istruzioni e procedure, ad oggi non ancora emesse.

Rispetto all'impianto dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, si osserva che, ai fini del legittimo riconoscimento di accesso all'esonero contributivo, è espressamente previsto che i datori di lavoro non abbiano richiesto i trattamenti di integrazione salariale introdotti dallo stesso decreto-legge 104/2020.

Le disposizioni introdotte dal comma 15, articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non risultano coordinate e conferenti con il disposto di cui all'articolo 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 nonché con il dettato di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 12. Più precisamente:

- a) la condizione di avvenuta richiesta di esonero contributivo che, per i fatti oggettivi sopra enucleati, è allo stato attuale ancora non definita/definibile;
- b) l'opzione di rinuncia parziale dell'esonero per "*accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo*" i quali, per espressa previsione del comma 2, sono riconosciuti "*ai datori di lavoro ai quali sia stato già*



Confederazione AEPI

Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese

Il Presidente

interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104", nonostante l'articolo 3 del decreto-legge 104/2020 disponesse l'impossibilità di accedere all'esonero contributivo in caso richiesta di integrazione salariale di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 104/2020.

La presente proposta emendativa è finalizzata a superare le contraddizioni in termini sopra esposte.



Confederazione AEPI
Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email segreteria@confederazioneaepi.it | PEC confederazioneaepi@pec.it | Web www.confederazioneaepi.it



Emendamento n.4

Articolo 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

<< 14-bis.

Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale, si autorizza, per l'anno 2020, la spesa di ulteriori 5 milioni di euro da trasferire all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ai maggiori oneri, determinati nella misura di 5 milioni di euro, derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

>>

Relazione

La presente proposta emendativa è finalizzata allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, da destinare ai Centri di Assistenza Fiscale per l'elaborazione e la trasmissione delle DSU – Dichiarazioni Sostitutive Uniche propedeutiche al rilascio dell'attestazione ISEE.

Nel corso dell'anno, la richiesta di attestazioni ISEE per accedere alle numerose misure di sostegno al reddito introdotte dal governo è aumentata in modo esponenziale, determinando l'esaurimento dei fondi stanziati per l'anno 2020 a favore dei CAF con ben due mesi di anticipo.

La richiesta di intervento finanziario appare ancor più cogente alla luce delle nuove misure di sostegno al reddito, introdotte con il decreto-legge oggetto del presente ddl di conversione, per le quali è richiesto il possesso dell'attestazione ISEE.



Emendamento n.5

Articolo 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

<< 14-bis.

2. Con effetto dall'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole << 0,199 per cento >> sono sostituite con le seguenti << 0,226 per cento >>.

Relazione

Si ritiene necessario supportare adeguatamente e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l'emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all'intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti. Gli istituti di patronato si alimentano attraverso il Fondo Patronati, istituito dalla Legge 30 marzo 2001, n.152, che, a seguito dei tagli, risulta attualmente finanziato nella misura dello 0,199 per cento a valere sul monte contributivo versato agli enti previdenziali.

Al fine di potenziare adeguatamente la portata finanziaria e la conseguente efficacia della disposizione introdotta dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, di per sé non sufficiente, il presente emendamento propone in aggiunta il ripristino dell'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, legge 30 marzo 2001, n.152, originariamente prevista nella misura dello 0,266 per cento.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.